



## COMUNE DI CREVALCORE

### Regolamento per lo svolgimento di referendum comunali consultivi

#### **Principi generali**

Art. 1 Finalità e contenuti.

#### **Modalità attuative**

- Art. 2 Iniziativa Referendaria.
- Art. 3 Iniziativa del Consiglio Comunale.
- Art. 4 Iniziativa dei cittadini.
- Art. 5 Comitato dei promotori.
- Art. 6 Raccolta delle firme.
- Art. 7 Norme generali.
- Art. 8 Comitato dei Garanti.
- Art. 9 Requisiti di ammissibilità.
- Art. 10 Organizzazione e coordinamento.
- Art. 11 Indizione del Referendum.
- Art. 12 Schede per la consultazione referendaria.
- Art. 13 Operazioni di voto.
- Art. 14 Organizzazione ed orario delle operazioni di scrutinio.

#### **Commissione Centrale per la Consultazione Popolare**

- Art. 15 Commissione Centrale per la Consultazione Popolare, Composizione e funzioni.
- Art. 16 Pubblicità e verbale.

#### **Risultato della Consultazione Popolare**

- Art. 17 Comunicazione risultato della consultazione popolare.
- Art. 18 Limitazioni.
- Art. 19 Revoca o decadenza della Consultazione referendaria.

## **PRINCIPI GENERALI**

### Art. 1

#### Finalità e contenuti

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dal presente regolamento.

2. La consultazione popolare, prevista dall' art. 70 dello Statuto Comunale, intende promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

## **REFERENDUM CONSULTIVI: MODALITA' ATTUATIVE**

### Art. 2

#### Iniziativa referendaria

Il Referendum è indetto secondo le modalità del presente regolamento:

a) su iniziativa del Consiglio Comunale previa deliberazione adottata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

b) su iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore al **14%** degli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Crevalcore alla data dell'ultima revisione delle liste elettorali stesse.

### Art. 3

#### Iniziativa del Consiglio Comunale

1. Nel caso di iniziativa consiliare di cui all'art. 2 lett. a), il quesito da sottoporre agli elettori è sottoposto entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare, al giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti, di cui all'art. 8 del presente regolamento.

2. In caso di parere favorevole del Comitato, il Sindaco indice il referendum con le modalità previste dai successivi articoli 7, 8 e seguenti.

### Art. 4

#### Iniziativa dei cittadini

1. Nel caso di cui all'art. 2, lettera b), il quesito referendario con l'illustrazione delle finalità della consultazione, accompagnato dalla firma dei cittadini richiedenti che compongono il Comitato dei Promotori di cui al successivo art. 5, dovrà essere inviato al Sindaco, il quale lo sottopone, per la pronuncia di ammissibilità, al Comitato dei Garanti di cui al successivo art. 8, il quale si pronuncia sull'ammissibilità del referendum, entro i successivi 30 giorni.

2. Le decisioni del Comitato dei Garanti, di cui all'art. 8, debitamente motivate sono notificate al rappresentante del Comitato dei Promotori entro 15 giorni dalla decisione sull'ammissibilità del referendum.

3. In caso di esito favorevole del pronunciamento sulla ammissibilità si procede alla raccolta delle firme con le modalità di cui al successivo art. 6.

### Art. 5

#### Comitato dei Promotori

1. L'iniziativa di cui all'articolo precedente richiede che venga costituito un Comitato dei Promotori composto da almeno 100 elettori del Comune, che nomina nel proprio seno un Coordinatore.

2. Il Coordinatore esercita la rappresentanza del Comitato, elegge un domicilio, presso il quale vanno recapitate tutte le comunicazioni ufficiali relative al referendum.

3. Il nominativo del Coordinatore e il domicilio devono essere comunicati al Segretario comunale.

Art. 6  
Raccolta delle firme

1. Il Comitato Promotore, dopo la pronuncia sull'ammissibilità del quesito da parte del Comitato dei Garanti, comunica con nota scritta alla Segreteria del Comune, l'inizio della raccolta delle firme. Contestualmente vengono depositati, per la vidimazione da parte del Segretario Comunale o suo delegato e apposizione del bollo del Comune, i fogli riportanti il testo del quesito sui quali devono essere raccolte le firme. La raccolta delle firme può avvenire mediante deposito presso gli uffici comunali ove operano i funzionari abilitati all'autenticazione.
2. Le firme sono apposte in fogli riportanti il testo del quesito con accanto indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, comune e data di nascita dei sottoscrittori. Le firme devono essere autenticate secondo le norme e le leggi previste sulle autentiche. Le autenticazioni effettuate dal Segretario Comunale e dai funzionari comunali abilitati sono esenti da spese.
3. La raccolta delle firme termina entro 120 giorni dalla data del deposito di cui al primo comma.
4. La raccolta viene conclusa con il deposito degli atti, entro i successivi 10 giorni, presso il Segretario Comunale, il quale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale entro 30 giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali del Comune, apponendo il relativo numero a fianco di ciascun nominativo.
5. Il Comitato dei Garanti verifica al termine delle operazioni di cui al presente articolo, la regolarità delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, su indicazione dell'ufficio elettorale, di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello previsto all'art. 2, lett. b) e si pronuncia, in via definitiva, sulla regolarità delle operazioni con riferimento all'intero procedimento, e verifica altresì i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 9.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale. Nella delibera devono essere contenute le modalità di svolgimento delle votazioni, su proposta dell'ufficio elettorale, presentando la documentazione ricevuta dal Comitato dei promotori.
7. Gli atti di cui al comma precedente devono contenere il testo esatto e definitivo del quesito o così come approvato definitivamente dal Comitato dei Garanti e l'incarico al Sindaco di indire il referendum ai sensi dell'art. 11.

Art. 7  
Norme generali

1. Le consultazioni popolari relative ai referendum consultivi, regolarmente promossi, si effettuano di norma la domenica entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare di cui all'art. 2, lett. a), ovvero entro 120 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità di cui al comma 5 dell'art. 6 in caso di iniziativa popolare, secondo le modalità operative stabilite dal presente regolamento.

Art. 8  
Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, viene eletto dal Consiglio Comunale subito dopo il suo insediamento e resta in carica sino alla nomina del successivo.
2. Due garanti vengono eletti sulla base di designazioni formulate dai gruppi consiliari di Maggioranza, un garante sulla base di designazioni formulate dai gruppi consiliari di Minoranza. Il medesimo procedimento viene seguito per l'elezione dei tre componenti supplenti.
3. I Garanti devono essere in possesso di particolare competenza giuridico-amministrativa e non possono essere rieletti per più di due mandati.
4. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un funzionario comunale individuato dal Segretario Generale del Comune.
5. Il Comitato si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispone la legge ed il presente Regolamento entro 30 giorni dal ricevimento del quesito, facendo risultare le operazioni da apposito verbale.
6. Entro uguale termine, il Comitato verifica la regolarità formale degli altri requisiti di ammissibilità (numero legale della richiesta popolare, regolarità dell'autenticazione delle firme, esecutività della deliberazione consiliare).

7. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco e i Consiglieri Comunali possono presentare memorie ed osservazioni al Comitato stesso.

8. I primi trenta firmatari dell'istanza di promozione del referendum possono chiedere audizione al Comitato dei Garanti per integrare le motivazioni della loro istanza; qualora lo ritenga opportuno, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, il Comitato dei Garanti può promuovere uno o più incontri con i primi 30 firmatari dell'istanza.

9. Le decisioni espresse dal Comitato dei Garanti vengono fatte risultare da apposito verbale, devono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

10. Di tutte le decisioni del Comitato dei Garanti è data comunicazione al Consiglio Comunale ed al Comitato Promotore (in caso di iniziativa popolare).

11. Per la partecipazione alle sedute del Comitato, spetta ai Garanti un compenso, stabilito dalla Giunta Comunale, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

#### Art. 9 Requisiti di ammissibilità

1. Ai fini del presente regolamento non possono formare oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto del Comune;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
- c) espropriazioni per pubblica utilità;
- d) bilanci, tributi locali, tariffe dei servizi, assunzioni di mutui;
- e) designazione e nomina rappresentanti del Comune;
- f) gli atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose;
- g) mera esecuzione di norme statali o regionali;
- h) atti già esecutivi degli organi del Comune;
- i) questioni sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendano possibile l'espletamento del referendum;
- l) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

2. Le consultazioni previste dal presente regolamento devono avere per oggetto materia di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente alle altre operazioni di voto.

3. Non si dà luogo a referendum, se nelle more del procedimento siano stati adottati, da parte dei competenti organi comunali, atti di indirizzo od esecutivi pertinenti in senso favorevole all'oggetto per cui è richiesta la consultazione.

Tale requisito è valutato dal Comitato dei Garanti nella seduta di cui all'art. 8 comma 2, il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella 1° seduta utile.

#### Art. 10 Organizzazione e coordinamento

1. All'organizzazione tecnica delle operazioni relative alla consultazione popolare, comprese quelle preliminari e relative alla propaganda referendaria provvede l'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

2. La Giunta comunale, su proposta dell'ufficio elettorale comunale, individuerà le forme più idonee per le modalità di votazione.

3. Se l'accoglimento della proposta formulata con quesito referendario comporta nuove spese a carico del comune, il quesito indica i mezzi con cui farvi fronte. La consultazione verrà effettuata avendo previamente accertata la copertura finanziaria.

#### Art. 11 Indizione del Referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco, che fissa anche la data del referendum da tenersi, in una domenica, non oltre 120 giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare, ovvero dalla dichiarazione di ammissibilità nel caso di referendum su iniziativa dei cittadini.

2. Entro il 30° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo esatto del quesito sottoposto a consultazione popolare;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) le sedi dei seggi elettorali nei quali i cittadini potranno esprimere il loro parere;
  - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità della consultazione;
3. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio del Comune, in altri luoghi pubblici, negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
4. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

#### Art. 12

##### Schede per la consultazione referendaria

1. La consultazione viene effettuata sulla base di una scheda elettorale consegnata a mano dell'interessato nelle varie sezioni elettorali.
2. Gli elettori si devono presentare alle sezioni muniti di documento d'identità.
3. Le schede per la consultazione popolare referendaria, sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, fornite dal Comune e devono contenere il testo esatto del quesito referendario.

#### Art. 13

##### Operazioni di voto

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto libero e segreto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali quali risultano dall'ultima revisione utile delle liste elettorali.
2. L'elettore, per esprimere il voto per la consultazione popolare:
  - a) deve recarsi al seggio elettorale;
  - b) riceve la scheda referendaria da votarsi nelle apposite cabine e la deposita nell'urna.
3. Ciascun ufficio di Sezione per le consultazioni popolari è composto da:
  - Il Presidente di seggio, nominato dalla Commissione elettorale comunale, a sorteggio tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
  - Il Segretario di seggio, nominato dal Presidente di seggio;
  - 2 Scrutatori, nominati dalla Commissione elettorale comunale.Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché a tutte le operazioni preparatorie e successive per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ciascun gruppo consiliare e dei promotori del referendum nonché dell'eventuale comitato o organizzazione che avverso il referendum.
4. I compensi per il Presidente, il Segretario di seggio e gli scrutatori, componenti dell'ufficio di sezione, sono identici ai compensi stabiliti per le consultazioni referendarie nazionali .

#### Art. 14

##### Organizzazione ed orario delle operazioni di scrutinio

1. L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7,00 del giorno della votazione.
2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e si concludono alle ore 22,00 della stessa giornata.
3. L'ufficio di sezione cura il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e al termine delle operazioni elettorali, provvede allo spoglio delle schede ed alla comunicazione dei risultati, debitamente verbalizzati, all'Ufficio Elettorale Comunale ove è insediata la Commissione Centrale di cui al successivo articolo 15.

### **COMMISSIONE CENTRALE PER LA CONSULTAZIONE POPOLARE**

#### Art.15

##### Composizione e funzioni

1. La Commissione centrale per la consultazione popolare è composta da:
  - a) Sindaco, o suo delegato;

- b) Consigliere comunale nominato dal gruppo di maggioranza;
  - c) Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;
  - d) Segretario Comunale o suo delegato;
  - e) dal Responsabile dell'Area in cui è compreso il servizio elettorale del Comune.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al dipendente addetto all'ufficio elettorale.
3. La Commissione centrale per la consultazione popolare, nel giorno della consultazione, sovrintende al regolare svolgimento di tutte le operazioni relative alla consultazione popolare ed in particolare alle operazioni di voto e di scrutinio prestando la propria assistenza.
4. La Commissione centrale inizia i suoi lavori per il controllo dei verbali delle sezioni elettorali entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di sezione, provvede:
- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato;
  - b) alla proclamazione dei risultati della consultazione popolare;
  - c) si esprime su eventuali proteste e reclami (pervenuti entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati) relativi alle operazioni di voto e di scrutinio;
  - d) provvede alla trasmissione dei risultati al Consiglio Comunale.

#### Art. 16 Pubblicità e verbale

1. Tutte le operazioni della Commissione centrale si svolgono in adunanza pubblica. Delle adunanze è data comunicazione ai comitati promotori.
2. Delle operazioni effettuate dalla Commissione centrale viene redatto apposito verbale, in due esemplari, dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale che provvederà alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni.

### **RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE**

#### Art. 17 Comunicazione risultati

1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della Commissione centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
  - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti all'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici;
  - b) ai Consiglieri Comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi della consultazione popolare.
2. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. In tale caso il consiglio deve motivatamente pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dal suo svolgimento e potrà discostarsi dal risultato referendario a maggioranza dei 5/6 dei consiglieri assegnati, oppure, a maggioranza semplice se il quesito referendario non ha ottenuto il consenso della maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto al voto.
3. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali di sezione e dell'adunanza della Commissione centrale nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale.  
Trascorsi i cinque anni successivi a quello nel quale la consultazione popolare ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione della consultazione popolare, dei verbali delle sezioni e della Commissione centrale e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

#### Art. 18 Limitazioni

1. In ogni anno possono essere ammessi al massimo n. 1 (una) consultazione referendaria.
2. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 19

*Revoca o decadenza della consultazione referendaria*

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, anche attraverso nuove deliberazioni sullo stesso oggetto, il Comitato dei Garanti, sentito il Comitato dei Promotori, propone al Consiglio Comunale di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Commissione dei capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.